





**Linee d'indirizzo alle aziende ed agli enti del SSR per l'applicazione dell'art. 20 del d.lgs. 25 maggio 2017 n. 75 per il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni.**


**VERBALE**

Il giorno 28 maggio alle ore 16 giusta convocazione del 21/05/2018 prot. n. 558541 sono presenti:  
Servizio Sanità – Lucia Di Furia, Rodolfo Pasquini, Paola Maurizi, Maela Osimani  
ASUR  
A.O. Ospedali Riuniti Marche Nord  
INRCA  
Le OO.SS. di cui all'allegato elenco.

Si fa seguito agli incontri del 24 aprile e del 14 maggio e, in via preliminare, prende la parola il dott. Pasquini che riepiloga sinteticamente l'argomento all'ordine del giorno.  
L'art. 20 commi 1 e 2 del Dlgs 75/2017 prevede le procedure per il superamento del precariato nelle pubbliche Amministrazioni.  
Per assicurare l'esercizio delle funzioni istituzionali e non disperdere le competenze acquisite all'interno del SSR, si intendono quindi attivare rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le procedure previste dal richiamato art. 20 del d.lgs. n. 75/2017.  
Nell'allegato documento sono definiti indirizzi interpretativi omogenei della normativa e percorsi di attuazione congiunti per gli Enti del SSR che recepiscono le indicazioni della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome prot. n. 18/21/CR5/C1-C7 del 15 febbraio 2018 e gli indirizzi operativi in materia emanati dal Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione con circolari n. 3/2017, n.1/2018 e n: 2/2018.  
Tutto ciò premesso, s'intende concluso il confronto con le OO.SS. durante il quale sono state esaminate e discusse nel dettaglio le linee d'indirizzo e apportate e condivise modifiche ed integrazioni.  
Il NURSIND in quanto non firmatario del CCNL del Comparto Sanità del 21 maggio 2018 non sottoscrive il presente verbale ma condivide i contenuti delle linee di indirizzo.

**Letto ed approvato:**

Per la Regione Marche:	
Per l'Asur	
Per l'A.O. Ospedali Riuniti di Ancona	ASSENTE
Per l'A.O. Ospedali Riuniti di Pesaro	
Per Inrca	



LE OO.SS. DEL COMPARTO - SANITA':

CGIL- FP

CISL FP

UIL FPL

FSI- ~~CONF~~

FIALS-CONFSAL

*[Handwritten signatures and stamps]*  
Stamp: UILFPL MARCHE

LE OO.SS. DELLA DIRIGENZA MEDICA VETERINARIA SANITARIA PROFESSIONALE TECNICA ED AMMINISTRATIVA:

AAROI - EMAC

ANAAO - ASSOMED

ANPO

CGIL MEDICI

CIMO

CISL MEDICI

FASSID

Fe. S. Me. D.

FVM

UIL FPL MEDICI

AUPI

CGIL FP

CISL FP

FEDIR SANITA'

SINAFO

SNABI

UIL FPL

*[Handwritten signatures and stamps]*  
Stamp: UILFPL MARCHE  
*[Signature: Mordeliani]*





DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

*[Handwritten signatures and stamp]*  
UILFPL MARCHE

4. **la circolare n. 2 del 8 maggio 2018 del Dipartimento della funzione pubblica come integrata dalla circolare n. 1 del 9 gennaio 2018** fornisce chiarimenti in merito alle predette circolari n. 1/2018 e n. 3/2017;
5. **la Conferenza delle Regioni, Province autonome, con documento del 15 febbraio 2018 prot. n. 18/21/CR5/C1-C7** ha fornito alcune indicazioni al fine di un'omogenea e coerente applicazione da parte delle Regioni delle procedure di stabilizzazione dell'art. 20 del dlgs. n. 75/2017;
6. **l'art. 2, commi 71 e 72, della legge 23 dicembre 2009, n. 191** dispone che «Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, per il triennio 2007-2009, gli enti del Servizio sanitario nazionale concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando, anche nel triennio 2010-2012, misure necessarie a garantire che le spese del personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'imposta regionale sulle attività produttive, non superino per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4 per cento. A tale fine si considerano anche le spese per il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni...omissis»
7. **l'art. 17, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98**, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, così come sostituito dall'art. 1, comma 584 lett. b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dall'art. 1 comma 454 della L. n. 27 dicembre 2017 n. 205, prevede che le disposizioni di cui all'art. 2, commi 71 e 72, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, si applicano in ciascuno degli anni dal 2013 al 2020 e che «Alla verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di cui al comma 3 del presente articolo si provvede con le modalità previste dall'art. 2, comma 73, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. La regione è giudicata adempiente ove sia accertato l'effettivo conseguimento di tali obiettivi. In caso contrario, per gli anni dal 2013 al 2019, la regione è considerata adempiente ove abbia raggiunto l'equilibrio economico ed abbia attuato, negli anni dal 2015 al 2019, un percorso di graduale riduzione della spesa di personale, ovvero una variazione dello 0,1 per cento annuo, fino al totale conseguimento nell'anno 2020 degli obiettivi previsti all'art. 2, commi 71 e 72, della citata legge n. 191 del 2009»;
8. **l'art. 9 comma 28 del decreto legge n. 78 /2010** convertito in legge n.122/2010 prevede che le amministrazioni possano avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;
9. **l'art. 1 commi da 422 a 434 della L. 27 dicembre 2017 n. 205** prevede disposizioni relative al personale della ricerca.

**Tutto ciò premesso**

per assicurare l'esercizio delle funzioni istituzionali e non disperdere le competenze acquisite all'interno del SSR, si intendono attivare rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le procedure previste dall'art. 20 del d.lgs. n. 75/2017, pertanto la Regione, ai sensi dell'art.3, comma 2, lett. a) della L.R. n. 13/2003, recependo

*[Handwritten signatures and notes]*  
FASID  
CIMO  
2016  
2018

*[Vertical handwritten note on the left margin]*

*[Vertical handwritten notes on the right margin]*



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE



Delibera

le indicazioni della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, al fine di definire elementi interpretativi omogenei della normativa e percorsi di attuazione congiunti, emana le presenti linee d'indirizzo per le aziende ed gli enti del SSR.

**1. REQUISITI DI ACCESSO ALLE PROCEDURE DI RECLUTAMENTO DI CUI ALL' ART. 20 D. lgs. n. 75/2017**

Le aziende e gli enti del SSR, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, nel triennio 2018-2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2 del D.lgs. n.165/2001, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possieda **tutti** i seguenti requisiti:

- a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2015 n. 124, con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione;
- b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;
- c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.

Nello stesso triennio 2018-2020, le amministrazioni, possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al 50% dei posti disponibili previsti nel Piano triennale dei fabbisogni, al personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti:

- a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2015 n. 124, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso;
- b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso.

**2. DESTINATARI**

Considerata la complessità della normativa per la definizione dei destinatari, si riporta il quadro normativo di riferimento:

•la Circolare ministeriale n. 3 del 23 novembre 2017 del Dipartimento della funzione pubblica paragrafo 3.2.8 precisa che i commi 1 e 2 dell'articolo 20 si applicano a tutto il personale degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale con le stesse modalità previste per il restante personale salvo le specificità che seguono:

- 1. per il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico del Servizio sanitario nazionale, dirigenziale e non, continuano anche ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 543, della legge 208/2015, omissis....

*Handwritten signatures and notes:*  
 - *Superiore*  
 - *Alf. Careri*  
 - *Carino*  
 - *Maurizio*  
 - *Passid*  
 - *COIC*  
 - *157*  
 - *19*

*Vertical handwritten notes on the right margin:*  
 - *Proposta*  
 - *FUR*  
 - *Mancini*  
 - *157*





DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

*[Handwritten signature]*  
UILFPL MARCHE

Ad esso, con riferimento specifico al personale destinatario della previsione del citato comma 11 dell'articolo 20, si ritiene debba essere equiparato il personale del comparto appartenente al ruolo tecnico ma operante in stretta correlazione al personale sanitario, atteso che la finalità è quella di assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi sanitari."

Considerato quanto previsto nella normativa vigente sopracitata, i commi 1 e 2 dell'art. 20 del dlgs 75/2017 si applicano:

- A. a tutto il personale del comparto
- B. al personale della Dirigenza del ruolo sanitario in quanto "personale direttamente adibito allo svolgimento delle attività che rispondono all'esigenza, prescritta dalla norma, di assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi sanitari".

Inoltre il personale del ruolo sanitario del comparto e del ruolo sanitario della dirigenza potrà aver maturato l'anzianità di servizio, ai sensi del comma 11 dell'art. 20 decreto in parola, anche presso diverse aziende ed enti del servizio sanitario nazionale.

Ai fini della maturazione dell'anzianità di servizio il personale del ruolo tecnico del comparto (OSS e Autisti di Ambulanza) è equiparato al personale del ruolo sanitario del comparto in coerenza con quanto precisato dal Ministero della Salute con nota prot. n. 0055338 del 16.11.2016 che, condividendo la posizione in materia assunta dal coordinamento tecnico della Commissione Salute, ha individuato i profili citati tra quelli equiparabili al ruolo sanitario in rapporto alla locuzione "tecnico professionale", utilizzata in relazione alle procedure di reclutamento speciale previste dall'articolo 1, comma 543, della L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016).

**3. ESCLUSIONI**

Considerato che le procedure di stabilizzazione sono dirette al superamento del precariato, non potranno essere ammessi, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 75/2017 commi 1 e 2, coloro che siano titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato nella pubblica amministrazione alla data di presentazione della domanda di ammissione alla procedura di stabilizzazione.

Non sono inoltre conteggiabili ai fini della realizzazione dei requisiti di accesso di cui al comma 1, lett. c) ed al comma 2, lett. b) i periodi di servizio effettuati in posizione dirigenziale ex articolo 15 septies del D.Lgs. 502/1992 in coerenza con le disposizioni della DGR n. 247/2016, concernente le procedure di stabilizzazione di cui al DPCM 6 marzo 2015.

**4. ADEMPIMENTI DELLE AZIENDE E DEGLI ENTI DEL SSR**

Le procedure di reclutamento speciale finalizzate a ridurre il precariato previste dall'art. 20 del d.lgs n. 75/2017, tenendo conto delle indicazioni fornite dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione nelle circolari n. 3/2017 e n. 1/2018 e dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome nel documento del 15/2/2018, devono svolgersi in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 comma 2 del dlgs 165/2001 e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria.

*[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including 'FASSID', 'CISCTP', and '6614/19']*

*[Vertical handwritten notes on the right margin, including 'Fur...']*







*[Handwritten signature]*  
**UILPPM MARCHE**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

enza, procedura anche espletata da amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione".

Per procedure concorsuali vanno intese tutte le procedure caratterizzate dall'emanazione di un bando, dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria di merito.

La circolare ministeriale n. 3/2017 al punto 3.2.1, punto 1, sub c), dopo aver riportato il testo legislativo laddove prescrive che gli interessati per poter aver titolo a partecipare alle procedure di reclutamento speciale devono aver maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze della stessa amministrazione che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi negli ultimi otto anni, aggiunge che "gli anni utili da conteggiare ricomprendono tutti i rapporti di lavoro prestato direttamente con l'amministrazione, anche con diverse tipologie di contratto flessibile...".

Pertanto, i periodi di servizio da conteggiare ai fini della maturazione del requisito di cui all'articolo 20, comma 1, punto c) sono, oltre a quelli maturati con rapporto di lavoro dipendente, tutti i rapporti di lavoro flessibile, ivi compresi i contratti stipulati ai sensi dell'articolo 7, comma 6 del d.Lgs. n. 165/2001.

Negli avvisi relativi alle procedure di cui al comma 1, dovranno essere inseriti i criteri di priorità per la formulazione delle graduatorie di seguito indicati:

- a. priorità ai sensi dell'art. 20 comma 12 del personale in servizio presso l'amministrazione che ha avviato le procedure di stabilizzazione alla data dell'entrata in vigore del d. lgs. 75/2017 (22 giugno 2017);
- b. chiamata da graduatoria di concorso a tempo indeterminato;
- c. maggiore anzianità di servizio con rapporto di lavoro dipendente maturata presso l'ente che procede alla stabilizzazione negli otto anni precedenti al 31 dicembre 2017;
- d. maggiore esperienza professionale complessiva.

Le aziende e gli enti del SSR provvedono all'assunzione a tempo indeterminato delle figure professionali previste nel piano di fabbisogno triennale nel rispetto della normativa di riferimento.

**6. INDICAZIONI RELATIVE ALLE PROCEDURE RISERVATE DI CUI AL COMMA 2 DELL'ART. 20 DEL DLGS.75/2017**

La circolare ministeriale n. 3/2017 precisa che tra i titolari di rapporto di lavoro flessibile che possono essere ricompresi nel reclutamento speciale transitorio per il triennio 2018-2020 vi sono "i titolari di varie tipologie di contratti di lavoro flessibile, quali ad esempio anche le collaborazioni coordinate e continuative".

Si ritiene di precisare ulteriormente sulla base delle indicazioni della Conferenza Stato Regioni, che devono considerarsi destinatari della norma anche tutti i soggetti titolari di rapporti di lavoro flessibile che trovano la propria fonte di legittimazione nell'articolo 7, comma 6 del D.Lgs. 165/2001.

Le procedure ancorché riservate, dovranno essere conformi per ogni profilo alla vigente normativa disciplinante le assunzioni a tempo indeterminato nel SSN.

Le aziende ed enti :

- effettuano la ricognizione degli aventi titolo entro il 31 dicembre 2018, che sarà oggetto di informativa sindacale ;
- avviano le procedure di cui al comma 2 entro il 30 settembre 2019 e le portano a conclusione entro il 30 settembre 2020.

*[Handwritten signatures and notes]*  
 AMO  
 FASSID  
 CPTP  
 Senofa CR

*[Handwritten notes on the right margin]*  
 Conferenza Stato Regioni  
 FUR M...



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

7. RISORSE DISPONIBILI

Come precisato dalla circolare n. 3/2017 punto 3.2.3 e 3.2.4 e dalla circolare n. 2/2018 punto 2, le risorse economiche finalizzate alle stabilizzazioni sono le risorse già impiegate a copertura del costo dei rapporti di lavoro flessibile previste dall'art. 9 comma 28 del decreto legge n. 78/2010, calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017. Ai sensi della circolare n. 1/2018, il trattamento economico accessorio graverà esclusivamente sul fondo calcolato ai sensi della normativa vigente e secondo quanto previsto dalla richiamata circolare n. 2/2018. Nei bilanci le aziende devono prevedere la contestuale e definitiva riduzione di spesa per i rapporti di lavoro flessibile, pari alle somme utilizzate per le stabilizzazioni.

Le aziende e gli enti per la stabilizzazione potranno utilizzare, oltre alle risorse di cui all'art. 9 comma 28 del DL 78/2010, anche le risorse finanziarie ordinariamente previste nel Piano triennale di fabbisogno del personale per il triennio 2018-2020, al netto di quelle da destinare alle assunzioni a tempo indeterminato mediante procedure di reclutamento ordinario a garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno.

8. UTILIZZO GRADUATORIE

Sulla base delle indicazioni della Conferenza Stato Regioni le graduatorie relative alle procedure di stabilizzazione di cui all'art. 20 comma 1 e 2 del d.lgs. 75/2017 possono essere utilizzate relativamente ai posti e ai profili da stabilizzare previsti nel Piano Triennale dei Fabbisogni per tutto il triennio 2018-2020, periodo durante il quale le aziende ed enti possono espletare le procedure di reclutamento speciale di che trattasi.

L'Asur assegna il personale in coerenza alle necessità occupazionali delle Aree Vaste ove sono stati maturati i periodi di servizio utili alla stabilizzazione, secondo la preferenza espressa dal candidato nel rispetto dell'ordine di graduatoria.

9. PROROGHE

Le aziende e gli enti del SSR, al fine di garantire la continuità dei servizi nelle more della conclusione delle procedure di stabilizzazione, possono ai sensi dell'art. 20 comma 8, prorogare i rapporti di lavoro flessibile con i soggetti che possiedono i requisiti per partecipare alle procedure di cui ai commi 1 e 2 fino alla loro conclusione, in coerenza con i Piani di fabbisogno e nei limiti delle risorse rese disponibili dall'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78.

10. MONITORAGGIO REGIONALE

Le aziende e gli enti del SSR dovranno relazionare al Servizio Sanità annualmente sullo stato di attuazione dei piani di stabilizzazione. Le risultanze di tale monitoraggio verranno portate a conoscenza delle OO.SS. sindacali regionali firmatarie dei CCNLL delle rispettive aree contrattuali.

Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including 'CIMO', 'PASSIO', 'CULTP', and 'Svepce'.

Vertical handwritten notes on the right margin: 'Fur Montou', 'Staloro', and 'C'.

Vertical handwritten note on the left margin: 'M...'



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

11. PERSONALE DELLA RICERCA

Il personale della ricerca è destinatario delle disposizioni contenute nell'art. 1 commi da 422 a 434 della L.27 dicembre 2017 n. 205. In particolare l'art. 1 - Commi 424-425 e 432 prevede che " Per garantire un'adeguata flessibilità nelle attività di ricerca, gli Istituti assumono, per lo svolgimento delle predette attività, entro il limite del 20 per cento per l'anno 2018 e del 30 per cento a decorrere dall'anno 2019 delle complessive risorse finanziarie disponibili per le attività di ricerca, personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro di cui al comma 423 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 425. Omissis...

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti, nel rispetto delle condizioni e delle modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i requisiti, i titoli e le procedure concorsuali per le assunzioni di cui al comma 424. Omissis...

In sede di prima applicazione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della sezione del contratto collettivo del settore Sanità di cui al comma 423, il personale in servizio presso gli Istituti alla data del 31 dicembre 2017, con rapporti di lavoro flessibile instaurati a seguito di procedura selettiva pubblica, che abbia maturato un'anzianità di servizio di almeno tre anni negli ultimi cinque, può essere assunto con contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina e nei limiti delle risorse di cui al comma 424 e secondo le modalità e i criteri stabiliti con il decreto del Ministro della salute di cui al comma 427".

Considerato quanto previsto dalla suddetta normativa, nelle procedure di stabilizzazione del personale della ricerca sono ricompresi i titolari di contratti a tempo determinato ed i contratti di lavoro che trovano la propria fonte di legittimazione nell'articolo 7, comma 6 del D.Lgs. 165/2001.

L'Inrc darà esecuzione alle disposizioni richiamate non appena il Ministero della salute adotterà i decreti attuativi sopra citati.

Quel che conta  
Riflettiamo  
mi

ELISABETTA  
FSI  
CSCFP  
Mancini  
S...  
A...  
A...  
A...





## SEGRETERIE REGIONALI

Ancona, 28 maggio 2018

**DICHIARAZIONE UNITARIA DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEL COMPARTO E DELLE AREE DELLA DIRIGENZA DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONE MARCHE CON RIFERIMENTO AL DOCUMENTO "Art. 3 lett. a) L.R. n. 13/2003 "Linee d'indirizzo alle aziende ed agli enti del SSR per l'applicazione dell'art. 20 del d.lgs. 25 maggio 2017 n. 75 per il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni".**

In riferimento al documento di cui in oggetto le scriventi OO.SS. rappresentative e firmatarie dei rispettivi Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, pur condividendo gli intenti ed i propositi del documento in larga parte condiviso in ultima sessione in data odierna 28.05.2018, debbono comunque rilevare e chiedere alla Giunta Regionale delle Marche quanto segue:

- 1) di modificare il punto 9) del documento in oggetto ritenendo la "proroga facoltativa" dei rapporti di lavoro flessibile, nelle more della conclusione delle procedure di stabilizzazione, in contraddizione con la dichiarata necessità di garantire la continuità dei servizi. A tal fine si evidenzia che trattasi di profili professionali divenuti nel tempo parte integrante dell'organizzazione del lavoro e quindi, come condiviso anche dalla controparte in sede di confronto, soggetti indispensabili per il mantenimento dei livelli delle prestazioni. Si ritiene conseguentemente logico e rispondente alle reali necessità proporre l'automatismo della proroga in argomento sino a stabilizzazione.
- 2) la stabilizzazione del personale dipendente attraverso le procedure di cui all'art.20 del D.Lgs 75/2017 debbono necessariamente avvenire con l'espressa volontà della Regione Marche, e quindi delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale, alla rinuncia al periodo di prova (e conseguentemente all'esonero dal periodo di prova per i dipendenti stabilizzati/assunti) poiché tali dipendenti hanno già ampiamente superato la prova per l'assunzione ed il consolidamento del rapporto di lavoro. Si chiede quindi che tale clausola di rinuncia ed esonero dal periodo di prova (possibilità prevista dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro) sia inserita nei contratti individuali di lavoro stipulati conseguentemente alle procedure di cui all'art.20 del D.Lgs 75/2017 nel S.S.R. delle Marche.

Le Segreterie Regionali  
FP CGIL - CISL FP - UIL FPL

Alessandro Pertoldi – Luca Talevi – Rossano Moscatelli

